

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI

Procedura di gara n° DAC.0238.2021 per l'affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pescara – Bari, nella tratta Termoli – Lesina, Lotto 2 e 3 Termoli – Ripalta tra la pk 0+000 (coincidente con la pk 440+049 della linea storica Pescara-Bari), e la pk 24+930 (coincidente con la pk 464+267 della linea storica Pescara-Bari)”.

CIG: 89986744B3 CUP: J71H9200000007

Si fa seguito alla pubblicazione del 23/12 u.s. e si fornisce riscontro qui di seguito agli ulteriori quesiti pervenuti:

QUESITO 25:

Con riferimento all'Allegato 05 - Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche ed in particolare al criterio tecnico 2.0 ELEMENTO TECNICO: Pregio tecnico, al fine di poter sviluppare le proposte migliorative si chiede, cortesemente, che vengano messi a disposizione gli elaborati inerenti alle migliorie richieste in versione editabile.

RISPOSTA 25:

Con riferimento alla documentazione editabile richiesta, si comunica che la stessa è stata resa disponibile nella cartella “DAC.0238.2021_PD” al seguente link:

<https://gruppofsitaliane.sharepoint.com/sites/RFI3/dac/DIREZIONE%20ACQUISTI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRFI3%2Fdac%2FDIREZIONE%20ACQUISTI%2FLavori%2FGare%2F2021%2FDAC%2E0238%2E2021%5FRaddoppio%20Linea%20Ferroviaria%20Pescara%2DBari%5FT tratta%20Termoli%2DRipalta%2F7%2E%20Progetto%20Definitivo%2FDAC%2E0238%2E2021%5FPD&viewid=81797016%2D63ef%2D406c%2Dbfab%2De207ee95634f>

Nella suddetta cartella, gestita con le stesse modalità (user e PSW) indicate nell’*“Allegato 17 - Indicazioni per download PD all. 14 allo schema di contratto_2”* al disciplinare di gara, è stata creata una sotto cartella denominata “33-PD File Editabili”.

Si precisa che i file editabili possono contenere elementi di lavoro superati o informazioni aggiuntive rispetto a quelli che compongono la configurazione dell’elaborato nel suo layout finale di stampa. A titolo di esempio i files di Autocad sono strutturati in ambienti di lavoro, e, nell’ambito degli stessi, gli oggetti sono assegnati a diversi livelli e possono pertanto contenere informazioni che non sono confluite nella versione finale degli elaborati costituenti il Progetto Definitivo.

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





Ciò posto, ciascun concorrente nel momento in cui entra in possesso dei suddetti elaborati in formato editabile, si dichiara consapevole e riconosce:

- (i) che gli unici elementi che costituiscono parte integrante della documentazione a base di gara e che, quindi, assumono rilievo nell'ambito della relativa procedura e del successivo rapporto contrattuale con l'operatore che ne risulterà aggiudicatario, sono quelli contenuti negli elaborati in formato "pdf" del Progetto Definitivo acclusi alla documentazione a base di gara;
- (ii) che ogni eventuale dato/elemento presente nei files in formato editabile difforme a quanto rappresentato negli elaborati di Progetto Definitivo in formato pdf posti a base di gara sarà considerato tamquam non esset e non potrà essere in alcun modo invocato dal concorrente nell'ambito della procedura di affidamento dell'appalto e/o all'esito della stessa e/o, nell'eventualità in cui il concorrente si aggiudicasse l'appalto, nell'ambito del successivo rapporto contrattuale, per avanzare istanze, pretese e/o proposte di qualsivoglia genere, né per formulare contestazioni, eccezioni, riserve e/o promuovere azioni di qualsivoglia tipo in sede stragiudiziale e/o giudiziale.

QUESITO 26:

Si chiede conferma che:

- La Categoria E02 possa essere soddisfatta ricorrendo ad una delle categorie E04, E07, E09, E10, E12, E13, E16; E19 e E21, aventi grado di complessità più elevato.

RISPOSTA 26:

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo "E) MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" punto "II. Requisiti di partecipazione alla gara" pag. 14 del Disciplinare di gara secondo cui: "Per le categorie ID. S.03, S.04, S.05, E.02 e V.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare".

QUESITO 27:

Si chiede di confermare che, ai fini dell'ottenimento del punteggio relativo al punto "1.1.1.1 Possesso della laurea magistrale in Ingegneria" dell'Allegato 5 al Disciplinare di Gara, per il caso di laurea magistrale conseguita presso un'Università dell'Unione Europea diversa dall'Italia, il requisito possa essere comprovato mediante produzione del certificato di laurea rilasciato dall'Università dell'Unione Europea, tradotto e giurato in italiano.

RISPOSTA 27:

Al fine di comprovare il titolo di studio conseguito all'estero è necessario trasmettere il provvedimento di riconoscimento accademico o di riconoscimento finalizzato (equipollenza o equivalenza), con la relativa traduzione in lingua italiana.

**QUESITO 28:**

Si richiede la pubblicazione del progetto in formato editabile.

RISPOSTA 28:

Si rinvia alla risposta del quesito n. 25.

QUESITO 29:

Il disciplinare prevede per il criterio 2.2 una “soluzione tecnico realizzativa che consenta la riduzione in termini percentuali delle aree di cantiere almeno del 10% rispetto a quanto previsto nel progetto di cantierizzazione a base di gara. Viene altresì specificato che “le soluzioni proposte non devono modificare il piano particellare di esproprio posto a base di gara e non devono diminuire le aree dei depositi temporanei”. Considerando che i depositi temporanei hanno una superficie complessiva pari a 179.100mq, si chiede di chiarire se la percentuale va calcolata sul totale delle aree di cantiere (complessivi 533.000mq) o sulle aree di cantiere al netto dei depositi temporanei (e quindi su complessivi 353.900mq).

RISPOSTA 29:

La riduzione del 10% è da applicarsi alle aree di cantiere al netto dei depositi temporanei, quindi sui 353.900 mq.

QUESITO 30:

Si chiede se è possibile ottenere gli elaborati grafici di PD in formato editabile, al fine di migliorare l'attendibilità della proposta e l'integrazione degli elementi migliorativi all'interno del PD.

RISPOSTA 30:

Si rinvia alla risposta del quesito n. 25.

QUESITO 31:

Si chiede se esiste un formato tipo di analisi prezzo RFI che occorre obbligatoriamente utilizzare per la compilazione delle analisi dei prezzi più significativi.

RISPOSTA 31:

Si comunica che non è disponibile un formato tipo di analisi del prezzo.

QUESITO 32:

Si chiede se, nel caso di COSTITUENDA RTI, va reso un unico allegato 01 - Modello domanda di partecipazione firmato da tutte le società costituenti la RTI o se ogni società deve presentare il proprio.

RISPOSTA 32:



Si precisa che in caso di RTI non costituito la domanda di partecipazione da trasmettere dovrà essere unica e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o soggetti muniti di idonei poteri di tutte le imprese che costituiscono il concorrente plurisoggettivo.

QUESITO 33:

Si chiede se la dichiarazione prevista al punto c.5 del disciplinare di gara e precisamente "il concorrente si impegna ad eseguire la progettazione esecutiva redatta in "Bim Building Information Modeling" secondo la Specifica Informativa BIM - Allegato n. 49 allo Schema di Convenzione" va resa dal concorrente o dal progettista INDICATO.

RISPOSTA 33:

Si conferma quanto previsto al punto II. "Requisiti di partecipazione alla gara" comma c.5) del Disciplinare di gara e pertanto la dichiarazione dovrà essere resa dal Concorrente.

QUESITO 34:

Si chiede se, relativamente alla compilazione del modello 11 - Dichiarazione WHITE LIST, nel caso di società iscritta per la seguente attività "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti" è bastevole dichiarare di essere iscritto o bisogna indicare di voler subappaltare le altre attività indicate dall'art. 1, com.53, L. 190/2012.

RISPOSTA 34:

Nella Dichiarazione White List il concorrente dovrà indicare sia le attività indicate dall'art. 1, com.53, L. 190/2012 per le quali è iscritta alla White List, sia le attività che intende subappaltare.

QUESITO 35:

Si chiede di confermare che, nell'ambito di un costituendo RTI/Consorzio, un'impresa mandante, priva di alcuni dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, possa avvalersi, tramite contratto di avvalimento operativo e di garanzia ricevuto dalla propria impresa controllante al 100% e non facente parte del costituendo RTI/Consorzio, di tutti i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo nonché del requisito premiale del Rating d'Impresa.

L'istituto dell'avvalimento, infatti, consente secondo il diritto comunitario e secondo le relative norme italiane di recepimento, il prestito dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui, alcuni di questi, anche utili alla dimostrazione di talune valutazioni che confluiscono nel processo per l'ottenimento della certificazione Ecovadis legata al Rating d'impresa - Valutazione del Corporate Social Responsibility.

Nel caso specifico inoltre la futura impresa partecipante come mandante di un costituendo RTI, appartiene ad un Gruppo di Imprese la cui Capogruppo ne è in possesso e la cui politica e procedure vengono già estese a tutte le imprese di gruppo.

Pertanto, non sembra ravvisarsi alcuna ragione logica né tanto meno giuridica, per escludere la possibilità di avvalimento del requisito del possesso del Rating d'Impresa da quelli che possono essere soddisfatti con il ricorso all'istituto medesimo. Tanto più ove



si considerino che i recenti arresti giurisprudenziali (crf. Consiglio di Stato sentenza 2526 del 25.03.21) confermano la legittimità del ricorso all'avvalimento, oltre che per i requisiti di partecipazione, anche per i requisiti di carattere premiale, laddove un operatore non fosse in possesso degli stessi, al fine di poter ottenere un punteggio aggiuntivo in sede di offerta tecnica. Nel caso specifico va tenuto in considerazione che il punteggio premiale per il Rating d'impresa di un costituendo RTI/Consorzio, viene attribuito solo in funzione del Rating d'impresa della mandataria senza tener conto del rating d'impresa della/e imprese mandanti per le quali è necessario solo il possesso di un rating. Vieppiù, sempre nel caso specifico, l'avvalimento non viene fornito da impresa esterna in via strumentale per fattori premiali (peraltro consentito come su detto) ma dalla Capogruppo nell'ambito di un gruppo presente sul mercato con i massimi livelli di valori ed indici tipici del processo valutativo del Corporate Social Responsibility.

RISPOSTA 35:

Con riferimento all'avvalimento infragruppo per i requisiti di partecipazione si rinvia alla risposta del quesito n. 23.

In merito al requisito premiale del CSR, si comunica che la società Ecovadis, che effettua l'assessment finalizzato alla valutazione e all'ottenimento del rating CSR degli OO.EE. e che è il soggetto deputato per RFI alla verifica di sussistenza del relativo punteggio premiale, ha reso note nel suo sito le modalità di valutazione delle società controllate. Nel caso di specie, quindi, non è necessario ricorrere all'avvalimento, in quanto la società controllata può già utilizzare il CSR della società controllante.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
ing. Giuseppe Albanese